



PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Verona,

Pagina 1/8

Spett.le REGIONE VENETO
 Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
 U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
ambiente@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, con relative opere ed infrastrutture connesse, con capacità produttiva di 500 Smc/h, ubicato nel Comune di Vigasio (VR) in strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c.
 Ditta proponente: BIOMETHAN GREEN PARK 2 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
Parere di competenza.

Con riferimento alla nota di indizione conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/90, trasmessa da codesta Direzione e pervenuta allo scrivente Settore¹ in data 3 luglio 2024, a seguito delle integrazioni pervenute², con la presente si esprime il seguente parere.

Parere favorevole alla ditta BIOMETHAN GREEN PARK 2 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
 per:

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del Titolo I alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera del cogeneratore alimentato a biogas, dell'off-gas dell'impianto di upgrading e del sistema biofiltro;
 - l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del PTA della Regione Veneto, allo scarico in corpo idrico delle acque meteoriche di dilavamento;
- per l'impianto di produzione di biometano sito in strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c., nel comune di Vigasio (VR), con le seguenti prescrizioni:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Caratteristiche dei camini

Le emissioni considerate significative ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e relative caratteristiche dei camini sono evidenziate nella seguente tabella:

Camino	Origine	Portata (Nm ³ /h)	H (m)	Sezione (mm)	O/V	Sistema di abbattimento
E1	Cogeneratore (biogas, potenza termica 1,572 MW)	2.650	10	300	V	Catalizzatore ossidante
E3	Off-gas impianto upgrading	423	5,5	80	-	-

¹ Acquisite al protocollo provinciale n. 36621 del 3 luglio 2024.

² Acquisite al protocollo provinciale nn. 517, 518, 522, 525 del 07 gennaio 2025.

Ufficio responsabile

Servizio AUA, procedure semplificate e scarichi

Dirigente Paolo Malesani
 Segreteria Barbara De Rossi – tel. 045.928.8852
 Responsabile del Servizio A.U.A.,
 procedure semplificate e scarichi, Silvia Bernabei – tel. 045.928.8372
 Referente Silvia Bernabei – tel. 045.928.8372
 Supporto istruttorio Andrea Manarin – tel. 045.928.8619
 e-mail andrea.manarin@provincia.vr.it
 PEC ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Provincia di Verona
 Settore Servizi in campo Ambientale
 Via Franceschine n. 10
 37122 Verona
 C.F./P.IVA 00654810233
 Indirizzo web web.provincia.vr.it
 Allegati: come nel testo

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0007938 - Uscita - 07/02/2025 - 11:49

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 2/8

E4**	Torcia di emergenza	-	10,7	2000	-	-
n. d.**	Valvole sovrappressione impianto strippaggio azoto	-	-	-	-	-
n. d.**	n. 4 sfiati guardia idraulica digestori	-	-	-	-	-
n. d.**	Sfiato per svuotamento linee gas container membrane upgrading	-	-	-	-	-
n. d.**	n. 2 valvole di sovrappressione container membrane upgrading	-	-	-	-	-
n. d.**	Sfiato emergenza compressore impianto upgrading	-	-	-	-	-
n. d.**	Sfiato emergenza cabina Re.mi	-	-	-	-	-
n. d.**	Sfiato emergenza locale compressore	-	-	-	-	-

** emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5

Messa in esercizio e messa a regime

La messa in esercizio ed a regime delle nuove emissioni in atmosfera dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- comunicare la data di messa in esercizio, messa a regime e degli autocontrolli di marcia controllata degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni alla Provincia di Verona e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, riportando nell'oggetto della PEC: "NOME DELL'AZIENDA - comunicazione messa a regime emissioni – DATA CAMPIONAMENTO";
- mettere a regime l'impianto entro il termine di 30 giorni dalla data di messa in esercizio;
- effettuare le misurazioni delle emissioni a camino, utilizzando le metodiche ufficiali previste dal Servizio laboratori di ARPAV, reperibili nel sito internet <https://www.arpa.veneto.it/servizi/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi;>, entro il termine di 10 giorni dalla data fissata per la messa a regime, con le modalità previste successivamente;
- trasmettere i dati relativi alle emissioni, a mezzo PEC alla Provincia di Verona e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, nel termine di 60 giorni dalla data di messa a regime, riportando nell'oggetto della PEC: "NOME DELL'AZIENDA - comunicazione risultati messa a regime emissioni".

Periodo intercorrente fra messa in esercizio e messa a regime			30 giorni
Durata del periodo di marcia controllata			10 giorni
Camino	Origine	Inquinanti	n. di campionamenti
E3	Off-gas impianto upgrading	Polveri	1 (media di tre analisi)
		H ₂ S	
		NH ₃	
		COT non metanici	
		Mercaptani	

Limiti alle emissioni e campionamenti

L'impresa dovrà osservare quanto prescritto relativamente ai valori di portata dei camini e non superare nelle condizioni di funzionamento a regime più gravoso i valori di emissione riportati nella seguente tabella:

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0007938 - Uscita - 07/02/2025 - 11:49

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 3/8

Camino	Origine	Tipo di inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Operatività (ore/anno)	Frequenza analisi
E3	Off-gas impianto upgrading	Polveri	10	8.600	ANNUALE
		H ₂ S	5		
		NH ₃	5		
		COT non metanici	20		
		Mercaptani	5		

- effettuare le analisi periodiche con la frequenza indicata in tabella, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona;
- qualora, in occasione delle analisi effettuate per la messa a regime dell'impianto sia verificata l'assenza nelle emissioni in atmosfera o, concentrazione inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale degli inquinanti riportati in tabella, l'Azienda è esonerata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici.

Per i limiti emissivi del Cogeneratore "Camino E1" vedere paragrafo "*Medi impianti di combustione*".

Modalità di campionamento e metodi

- I prelievi dei campioni a camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3 nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs n. 152/2006 e dovranno essere utilizzati i criteri previsti nello stesso allegato per la valutazione dei risultati e della conformità dei valori misurati ai valori limite; per i medi impianti di combustione si dovrà fare riferimento anche al punto *5-bis Medi impianti di combustione*, dello stesso allegato VI.
- Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. In merito alla durata dei campionamenti, il comma 2.3 dell'allegato VI prevede il numero di letture consecutive e riferite a un'ora di funzionamento dell'impianto, il termine "*tre letture consecutive e riferite a un'ora di funzionamento dell'impianto*" va interpretato come "*tre campionamenti*". Qualora i singoli metodi di prova per la misurazione dei valori di emissione e, ove esistenti le norme di legge, prevedano la durata dei campioni per gli inquinanti, ai fini del raggiungimento della significatività del campionamento e del confronto con il limite di legge, il tempo di funzionamento (al netto dei tempi utilizzati per lo spostamento della sonda sulle linee di campionamento, cambio filtri, etc.) dovrà essere adeguato: ad esempio, per il campionamento delle polveri, tenendo conto che la norma UNI 13284 richiede un periodo minimo di campionamento per ciascuna lettura di almeno mezz'ora, i 3 prelievi per la misurazione dell'inquinante polveri dovranno essere effettuati per un periodo non inferiore a 30 minuti (complessivamente quindi di almeno 90 minuti).
- Il laboratorio che effettua le analisi dovrà essere accreditato, oppure alle analisi dovrà essere allegata un'autocertificazione del laboratorio in cui si riporta che, secondo le buone prassi di laboratorio (GPL), sono disponibili presso di esso tutti i documenti che permettono la rintracciabilità dell'accettazione del campione nonché dell'effettuazione delle relative analisi (accettazione, fogli di lavoro ecc.). I risultati analitici, se richiesti dalla Provincia, devono essere trasmessi a mezzo PEC, entro le 24 ore successive alla richiesta.

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 4/8

- La verifica del rispetto dei VLE dovrà essere eseguita utilizzando le metodiche analitiche pubblicate sul sito istituzionale di ARPAV e disponibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/servizi/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>;
- Qualora, in seguito all'installazione e alla messa a regime degli impianti, si verificasse uno scostamento di $\pm 20\%$ dei parametri fisici (portata, velocità e temperatura dell'emissione, sezione del camino) rispetto a quelli dichiarati e riportati nella tabella "caratteristiche dei camini", l'impresa dovrà comunicare i nuovi valori numerici dei parametri fisici che hanno subito variazione.

Caratteristiche dei camini

- I camini soggetti ad autocontrollo devono rispettare le caratteristiche individuate nel documento redatto dal dipartimento ARPAV e pubblicato nel sito istituzionale della Provincia di Verona al seguente link: <https://web.provincia.vr.it/index.php/ente/procedimenti/p/0/1098/> "Linee guida e prescrizioni inerenti il campionamento delle emissioni in atmosfera in Provincia di Verona" e comunque essere dotati dei seguenti dispositivi:
 - adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
 - i fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

Registri

- Qualora non sia stato predisposto un registro elettronico non modificabile che riporti analisi alle emissioni e manutenzioni agli impianti di abbattimento, dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
 - a) in conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n.152/2006 dovrà essere adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;
 - b) in conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 dovrà essere adottato il registro degli interventi sugli impianti di abbattimento. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, l'impresa dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato.

Modalità di gestione dell'impianto e sistemi di abbattimento

- La torcia deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l'utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso.

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0007938 - Uscita - 07/02/2025 - 11:49

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 5/8

- La ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
 - registrazione delle accensioni (data, ora, durata attivazione) della torcia e delle ore operative annue;
 - i motivi che hanno causato il fuori servizio dell'impianto e l'accensione della torcia;
 - tipologia di gas combusto.
- Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni secondo le indicazioni fornite dal costruttore, il libretto di uso e manutenzione dell'impianto di abbattimento dovrà essere tenuto presso l'impianto ed essere messo a disposizione dell'ente di controllo.

Sistemi di abbattimento e malfunzionamenti

- L'esercizio e la manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione autorizzati. Secondo procedure di buona pratica di intervento preventivo, dovranno essere assicurati il controllo e la manutenzione dei sistemi di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), nonché la tempestiva sostituzione delle parti usurate/esauste. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate nel registro di cui al punto precedente;
- In caso di anomalia/ guasto/ malfunzionamento dell'impianto che possa comportare il superamento dei valori limite prescritti, il Gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPAV entro le otto ore successive all'evento e provvedere alla messa in atto di azioni volte alla risoluzione dei superamenti alle emissioni in relazione alle possibili cause, relazionando successivamente gli Enti. In caso di mancata risoluzione degli inconvenienti riscontrati o comunque se non dovesse essere conseguito il ripristino di valori di emissione conformi ai valori limite, il Gestore dovrà ridurre il carico dell'impianto fino alla fermata dello stesso.

Emissioni diffuse

- Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, compresi i dispositivi e dissuasori proposti dalla Ditta, atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell'articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.lgs. n. 152/2006.

Sigla	Origine	Note
ED1	Biofiltro	-

- L'efficienza del biofiltro dovrà essere garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell'Allegato 1 alla DGRV n. 568/05.
- Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere opportunamente registrate.

Emissioni di cui all'art. 272 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006

Camino	Origine	Note
E4	Torcia di emergenza	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	Valvole sovrappressione impianto strippaggio azoto	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0007938 - Uscita - 07/02/2025 - 11:49

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 6/8

n. d.	n. 4 sfiati guardia idraulica digestori	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	Sfiato per svuotamento linee gas container membrane upgrading	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	n. 2 valvole di sovrappressione container membrane upgrading	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	Sfiato emergenza compressore impianto upgrading	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	Sfiato emergenza cabina Re.mi	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza
n. d.	Sfiato emergenza locale compressore	Dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza

Impianti termici

Impianti termici non soggetti ad autorizzazione

Camino	Origine	Combustibile	Utilizzo	Note
E2	Caldaia (potenza termica 800 kWt)	Biogas	Produttivo in emergenza	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c.1 del D.lgs. 152/2006 – Allegato IV, parte I, lettera ff)
E5	Gruppo elettrogeno	Gasolio	Produttivo in emergenza	Impianti ed attività di cui all'art. 272 c.1 del D.lgs. 152/2006 – Allegato IV, parte I, lettera bb)

Medi Impianti di combustione

Elementi minimi ai fini della autorizzazione e registrazione dei medi impianti di combustione (art. 273-bis, comma 11 del D.Lgs. n. 152/06 ed Allegato I – parte IV-bis alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006)

Camino	Impianto termico	Carico medio di processo (%)	Data di messa in esercizio	Settore attività (codice NACE)	Consumo combustibile (mc/anno)	Operatività (ore/anno)
E1	Cogeneratore (biogas, potenza termica 1,572 MW)	100 %	/	35.21	2.422.077	6.500

Cogeneratore E1

Alimentazione a biogas:

Dovranno essere rispettati i valori limite delle emissioni convogliate al camino E1, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella seguente:

Limiti previsti dall'Allegato I parte III alla parte Quinta del D.lgs. n. 152/06, Sezione 3 – Motori fissi a combustione interna. Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017.

Potenza termica nominale (MW)	> 0,3 - ≤ 5
Ossidi di azoto (NOx)	95** mg/Nm ³
Ossido di zolfo (SO ₂)*	40 mg/Nm ³

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0007938 - Uscita - 07/02/2025 - 11:49

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 7/8

Monossido di carbonio (CO)	95** mg/Nm ³
Carbonio organico totale (COT)	40 mg/Nm ³
HCl	2 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)***	2 mg/Nm ³

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

**il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale*

*** in caso di impianti con potenza termica > 1,5 MW. Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art. 271 commi 3, 4, 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quanto meno uno degli ultimi tre anni civili;*

**** si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto (Nox) con urea o ammoniaca.*

Il gestore deve effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza ANNUALE, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo; nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona.

Il gestore, ai sensi dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. n. 152/2006, dovrà archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis al medesimo allegato, i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti e ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), nonché eventuali interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20bis e 20ter; per i medi impianti di combustione l'archiviazione di cui sopra, prevista al punto 5 bis.2, sostituisce i pertinenti registri previsti dallo stesso allegato; i dati relativi ad un anno civile devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione disciplinati dal Titolo I della parte V del D.lgs. n. 152/2006 (impianti termici produttivi) devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, nelle condizioni previste dall'art. 294, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006; per consentire la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile il sistema di controllo della combustione deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 294, comma 3-bis del D.lgs. n. 152/2006.

SCARICHI IDRICI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Le acque meteoriche di dilavamento interessano piazzali e aree potenzialmente contaminate per una superficie di estensione pari a 30.238 mq; tali acque vengono raccolte attraverso una rete dedicata e convogliate ad uno scolmatore per la separazione delle acque di prima da quelle di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia vengono raccolte in una vasca dedicata, sono sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione, successivamente sono scaricate in corpo idrico superficiale Fossa Leona tramite il punto di scarico S1.

Le acque di seconda pioggia vengono raccolte in una vasca di laminazione e scaricate in corpo idrico superficiale Fossa Leona tramite il punto di scarico S1.

Si rilascia il parere relativo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, per acque di dilavamento rientranti nella casistica dell'art. 39 comma 3 del PTA della Regione Veneto, con le seguenti prescrizioni:

PROVINCIA DI VERONA
Settore servizi in campo ambientale
Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

Pagina 8/8

- essere in possesso di idoneo nulla osta idraulico, ai sensi dell'art. 37 comma 8 delle NTA del PTA, rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica Veronese;
- l'impianto di depurazione deve essere adeguatamente dimensionato per i volumi di acque reflue da trattare;
- deve essere previsto idoneo pozzetto di campionamento per ogni tipo di refluo (prima pioggia dopo la depurazione e seconda pioggia) prima della confluenza e scarico finale;
- rispettare, per lo scarico, i limiti della colonna "scarico in acque superficiali" della Tab. 3, allegato 5", Parte terza al D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- sottoporre gli scarichi ad un controllo analitico annuale mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, temperatura, materiali grossolani, S.S.T., BOD5, COD, tensioattivi totali, fosforo totale, Solfati, Cloruri, Cloro libero, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo Idrocarburi totali; al fine della conformità dello scarico, e quindi anche degli eventuali controlli, il rispetto dei limiti allo scarico potrà essere verificato per tutti i parametri previsti della tab. 3 allegato 5, Parte terza al D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- riportare su apposito registro le operazioni di manutenzione, lavaggio/pulizia e di sostituzione degli apparati filtranti/assorbenti;
- provvedere alla sostituzione delle membrane di filtrazione quando queste non possano più garantire il grado di efficienza per il quale sono progettate e in ogni caso entro il periodo di vita utile indicato dal produttore;
- qualora la gestione dell'impianto di depurazione non sia affidata a ditte specializzate, prevedere una formazione adeguata, periodica e dimostrabile del personale incaricato da parte del Titolare dell'Autorizzazione;
- smaltire come rifiuti speciali i fanghi e gli altri materiali eventualmente prodotti dal sistema di trattamento, riportando sul registro di carico/scarico le quantità di rifiuti prodotti, identificati con codice EER;
- non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento depurativo;
- comunicare tempestivamente al Comune di Vigasio (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera) della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 9 Scaligera e al Consorzio di Bonifica Veronese ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici;
- richiedere una modifica dell'autorizzazione qualora lo scarico stesso presenti caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse rispetto a quelle autorizzate. Dare comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o del sistema di trattamento e/o scarico, ovvero a seguito di trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività e/o di variazione del legale rappresentante.

Distinti saluti.

Il dirigente
Paolo Malesani
sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD³

³ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e smi (D.lgs. n. 82/2005 o CAD).